

Tav.8 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA DEI CDR PER CATEGORIA DI SPESA								
CATEGORIE DI SPESA		DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	TOTALE
		%	%	%	%	%	%	
TOTALE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		16,13	17,42	29,65	10,77	0,00	26,02	100
SPESE CORRENTI		17,27	18,66	26,02	11,54	0,00	26,51	100
SPESE DI FUNZIONAMENTO		17,59	11,34	32,53	5,61	0,00	32,93	100
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	22,08	14,23	21,36	7,04	0,00	35,29	100
1 25	Spese per il personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	27,21	100
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100
1 80	Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100
SPESE PER INTERVENTI		16,04	46,84	0,99	34,31	0,00	1,83	100
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	24,12	70,43	1,33	3,10	0,00	1,02	100
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	91,67	100
2 40	Spese relative ai censimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100
2 60	Spese relative ad indagini finanziate con assegnazioni a specifica destinazione	-	-	-	-	-	-	-
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,19	0,03	80,47	0,09	0,00	19,23	100
SPESE PER INVESTIMENTI		0,47	0,07	50,90	0,22	0,00	48,34	100
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0,94	0,15	0,73	0,44	0,00	97,74	100
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE E ESTINZIONE MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100
8 10	Estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-

2. Quadro normativo di riferimento

La gestione del 2014 è stata fortemente influenzata da diverse disposizioni in materia di finanza pubblica che hanno inciso sia sui fondi complessivi a disposizione dell'Istituto, sia sulle specifiche voci di spesa.

I principali vincoli derivano dalla legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013), dal decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 7/8/2012, dal decreto legge n. 78 del 31/5/2010 recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010. Si è tenuto conto anche di quanto disposto dal decreto legge n. 98 del 6/7/2011, convertito con legge n. 111 del 15/7/2011 e decreto legge n. 138 del 13/8/2011, convertito con legge n. 148 del 14/9/2011. Altri vincoli provengono da leggi finanziarie di esercizi precedenti.

Si fornisce di seguito l'analisi delle principali disposizioni normative che l'Istituto ha dovuto rispettare nella formulazione delle previsioni di bilancio e nella successiva gestione dello stesso.

- **Riduzione 80% per l'acquisto di mobili e arredi** (art. 1, commi 141 e 142 della legge di stabilità 2013 – legge n. 228/2012¹).

Tale norma dispone che non possono essere effettuate spese per l'acquisto di mobili e arredi di ammontare superiore al 20% rispetto alla spesa in media sostenuta negli anni 2010 e 2011. La spesa media degli anni 2010 e 2011 ammonta ad € 351.732,85 (€ 452.169,98 nel 2010 e € 251.295,71 nel 2011), e di conseguenza il risparmio pari all'80% è pari ad € 281.386,28. Tale risparmio, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come disposto dalla circolare MEF n. 2 del 5/2/2013, è stato versato con mandato n. 1478 del 10/6/2014.

¹ 141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 (termine modificato dall'art. 10, comma 6 del D.L.192/2014, convertito nella legge 27/2/2015, n.11) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

CONTO CONSUNTIVO 2014

- **Riduzione 50% per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi rispetto alla spesa 2011** (art. 5, comma 2, D.L. 95/2012, modificato dall'art.15, c.1 del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014²) **e riduzione del 20% delle stesse spese rispetto alla spesa 2009 prevista dalla precedente normativa** (art. 6, comma 14, D.L. 78/2010³) **e divieto di acquisto di autovetture art. 1, comma 143 della legge di stabilità per il 2013⁴.**

Il D.L. 95/2012 aveva disposto il divieto, a partire dal 2013, di effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi, per un importo superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011. Successivamente l'art.15, comma 1 del D.L. 66/2014, convertito con legge n.89/2014, ha introdotto l'ulteriore taglio della spesa per autovetture a decorrere dal 1 maggio 2014, fissando il limite di spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011, pari ad € 107.827. Per tale motivo si è provveduto a rideterminare il limite di spesa per il 2014, così come indicato nella tabella successiva:

Prospetto di calcolo per la determinazione del nuovo limite di spesa, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 15 D.L.66/2014		
a	Spesa 2011	107.827,00
b	Limite 50% di cui al D.L. 95/2012 (50% di a) - stanziamento bilancio 2014	53.913,00
c	Limite 50% di cui al D.L. 95/2012 - ricalcolato in ragione d'anno per il 2014 (4/12 di b)	17.971,00
d	Limite 30% di cui al D.L. 66/2014 (30% di a)	32.348,10
e	Limite 30% di cui al D.L. 66/2014 - ricalcolato in ragione d'anno per il 2014 (8/12 di d)	21.565,40
f	Nuovo Limite di spesa per l'anno 2014 (c + e)	39.536,57

² 2 A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

3 A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 (dicembre 2009), n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4 143. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, la amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

La suddetta spesa è confluita nel capitolo di bilancio “Spese per l'esercizio e il noleggio di autovetture” (codice 1.30.81).

Sulla base del D.L. 95/2012 non è previsto l'obbligo del versamento all'erario del risparmio conseguito.

La norma in esame va coordinata con quella prevista dal D.L. 78/2010 (articolo 6, comma 14) che dispone la riduzione del 20% per le spese di acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture rispetto a quanto sostenuto nel 2009, ed il successivo versamento all'erario dell'economia. Tale disposizione comporta l'obbligo di effettuare il versamento previsto. La spesa complessiva per tali voci nel 2009, è stata pari ad € 143.337,72 (rideterminata con nota Dgen n. 1285 del 24/10/2011) ed il conseguente risparmio risulta essere pari ad € 28.667,54. Il relativo versamento è stato effettuato con mandato n. 2565 del 31/10/2014.

Infine, l'art. 1, comma 1 del D.L. 101/2013⁵ ha prorogato al 31/12/2015 il divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, previsto dalla legge n. 228 del 2012.

Si ritiene opportuno segnalare, infine, che l'articolo 1, comma 2 e comma 3 del D.L. 101/2013⁶ stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non comunicano i dati relativi alle autovetture di servizio di cui dispongono ai fini del censimento permanente delle autovetture, sono sottoposte ad una ulteriore limitazione della spesa in quanto non possono effettuare spese fino al massimo all'80% del limite di spesa previsto per il 2013. L'istituto ha adempiuto all'obbligo di comunicazione come risulta dal portale “Censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni” presso il sito del Ministero della PA e semplificazione.

5 All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

6. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

- **Riduzione delle spese per organi collegiali** (art. 6, commi 1 e 3, D.L. 78/2010⁷ e art.61, comma 1, legge 133 del 06/08/2008⁸)

L'articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 prevede la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Il conseguente versamento per l'anno 2014 verrà disposto nel 2015 agli esiti dei chiarimenti richiesti al ministero competente, circa l'esatta quantificazione.

Anche per le modalità applicative della disposizione contenuta nell'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n°66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014 n° 89 riguardante il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e il conseguente versamento si rinvia all'esito dei chiarimenti richiesti.

La riduzione prevista dall'art. 6, commi 3, D.L. 78/2010, si applica a tutti gli organi dell'ente tranne che alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, in quanto la partecipazione alla stessa, sulla base dell'articolo 6, comma 1, D.L. 78/2010, in seguito confermato dal DPCM del 30/9/2010, è stata ritenuta onorifica. A partire dal 31/5/2010, ai componenti non viene erogato alcun compenso, il conseguente risparmio rispetto al consuntivo 2009, pari ad € 187.800,00 è stata versato al capo X, capitolo 3334, con mandato n. 887 del 31/03/2014.

A seguito di ricorsi attivati sulla materia, l'Istituto aveva ritenuto opportuno sospendere il versamento all'erario delle somme provenienti dalla riduzioni di spesa relative alla Cogis relative agli anni 2009-2013, accantonando i fondi sui capitoli 1.80.40 e 1.10.50. In ottemperanza della sentenza relativa all'udienza tenutasi il 9 ottobre 2013 che

7 Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015 (termine modificato dall'art. 10, comma 5, D.L. 192/2014, convertito dalla legge n.11/2015), gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

8 A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

CONTO CONSUNTIVO 2014

ha respinto il ricorso pendente nella materia di cui trattasi, la Direzione centrale del Personale ha disposto la liquidazione per gli anni pregressi degli importi derivanti dalle riduzioni ai sensi dell'art. 61, comma 1 del decreto legge n. 112/2008 e dell'art. 6, comma 1 del decreto legge n. 78/2010. Per tale motivo in data 31/3/2014 con il mandato n.885 sono stati versati € 122.400,00 come risparmi degli anni 2009-2010 sulla base di quanto disposto dall'articolo 61, comma 1 legge 133/08 (organi), mentre con mandato n. 886 sono stati versati i risparmi 2010, 2011, 2012, 2013 sulla base dell'articolo 6, comma 1 D.L. 78/2010, pari ad € 627.591,27.

L'articolo 61, comma 1, della legge 133/2008, comporta, anche per il 2014, un taglio della spesa per gli organi collegiali operanti negli enti pubblici, pari al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2007. Quest'ultima riduzione non si applica agli organi di amministrazione, direzione e controllo, come specificato anche dalla circolare n. 36 del 23/12/2008 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono stati pertanto esclusi dalla riduzione i capitoli di spesa relativi agli oneri per la Presidenza, per il Consiglio, per il Collegio dei Revisori dei conti, per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

E' stato soggetto a tale riduzione, invece, il capitolo 1.10.80 relativo ai compensi ed oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro il cui stanziamento è pari a € 62.300, a fronte di una spesa del 2007 pari ad € 89.000, con una riduzione di € 26.700.

Tale riduzione è stata versata nel capitolo di entrata 3492 Capo X del bilancio dello Stato, con mandato n. 884 del 31/03/2014.

Sulla base delle norme indicate, gli stanziamenti e la spesa degli organi per il 2014 sono riportati nello schema seguente:

Spese per gli organi dell'istituto

Spesa 2007	Stanziamento 2012	Stanziamento definitivo 2014	Spesa 2014
681.100	732.100	747.100	679.765

CONTO CONSUNTIVO 2014

- **Riduzione dell'80% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8, D.L. 78/2010⁹) e riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 61, comma 5, legge 133 del 6/8/2008¹⁰)**

Anche per il 2014 la disposizione normativa prevede la riduzione dell'80%, rispetto alla spesa del 2009 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 D.L. 78/2010).

La limitazione non si applica alle spese per convegni organizzati dagli enti di ricerca e dalle università, nell'ambito dell'attività istituzionale. Per consentire una corretta applicazione della disposizione in esame permane l'articolazione dei capitoli del bilancio dell'Istituto impostata nel 2009: nel capitolo 2.20.10 - *Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere* affluiscono le spese connesse a convegni, mostre e fiere soggette a vincoli normativi, mentre le spese per l'organizzazione di congressi e convegni rientranti nell'attività istituzionale, tra le quali quelle per la conferenza nazionale di statistica, sono state inserite nel capitolo 2.20.11 - *Conferenza nazionale di statistica e organizzazione di convegni da parte dell'Istituto*.

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi 2014, modulati secondo la normativa e le spese effettive sostenute:

Spese di rappresentanza, pubblicità, relazioni pubbliche	Spesa 2009	Stanziamento 2014	Spesa 2014
Spese di rappresentanza (4.1.30.23)	866	5.095	1.400
Pubblicità istituzionale (7.1.30.31)	71.160	11.100	65
Iniziative promozionali per la cultura statistica	0	0	0
Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre fiere (7.2.20.10)	38.952	6.000	0
Totale spese	110.978	22.195	1.465
RIDUZIONE COMPLESSIVA (80% DELLA SPESA 2009) VERSATO IN ENTRATA AL BILANCIO DELLO STATO	88.782		

⁹ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

¹⁰ A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

CONTO CONSUNTIVO 2014

Anche in questo caso le minori spese pari ad € 88.782,40 sono state riversate al capo X, capitolo 3334 di entrata del bilancio dello Stato, con mandato n. 2556 del 31/10/2014.

Permane, inoltre, l'obbligo del versamento all'erario delle economie derivanti dalla riduzione del 50% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa del 2007 (art. 61, comma 5 legge 133/2008). La relativa riduzione pari ad € 119.450 (a fronte di una spesa 2007 pari ad € 238.900) è stata versata con mandato n. 884 del 31/03/2014 al capo X, capitolo 3492 di entrata del bilancio dello Stato.

- **Riduzione del 50% delle spese per missioni** (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010¹¹)

La normativa citata prevede la riduzione del 50% della spesa relativa a missioni in Italia e all'estero, rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono escluse tutte le spese relative a missioni legate ad accordi internazionali e comunitari. Tale limite può essere superato solo in casi eccezionali, a seguito di approvazione dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione dell'ente.

Il risparmio pari ad € 571.000 è stato versato al capo X del capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3334, con mandato n. 2559 del 31/10/2014.

Gli stanziamenti definitivi per il 2014 sono rimasti invariati rispetto agli stanziamenti finali del 2011, determinati tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Spese di missione	Spesa 2009	Stanziamen- to 2011	Incremento ex Isae	Stanziamen- to definitivo 2014	Spesa 2014
Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia e all'estero a carico del bilancio dell'Istat (capitolo 1.20.70, articoli 10 e 12)	1.142.000	571.000	12.800	583.800	583.800
RIDUZIONE COMPLESSIVA (50% DELLA SPESA 2009) VERSATA NEL BILANCIO DELLO STATO		571.000			

¹¹ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

CONTO CONSUNTIVO 2014**- Riduzione del 50% delle spese per formazione (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010¹²)**

La normativa dispone, anche per il 2014, la limitazione per le spese di formazione del personale. Tali spese non possono essere superiori al 50% della spesa 2009 e gli enti dovranno svolgere l'attività di formazione rivolgendosi prioritariamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

A seguito della richiesta da parte della Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche, è stato istituito nel 2014, il capitolo 1.20.12 "Formazione obbligatoria" per le spese di formazione derivanti da obblighi di legge. Tale esigenza deriva dai numerosi obblighi in materia di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui si aggiungono altri obblighi normativi in altre materie. Le spese relative a tale tipologia di formazione, sulla base di numerose interpretazioni dell'art. 6, comma 13 del DL 78/2010, della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 116/2011/PAR e della circolare n. 33/2011, non rientrano tra le spese soggette ai limiti di legge.

Per tale motivo si è ricalcolato il totale delle spese di formazione sostenute nel 2009, estrapolando quelle relative alla formazione c.d. obbligatoria che ammontano ad € 29.303,31 e rideterminando in tal modo, il limite massimo dello stanziamento e il relativo versamento allo Stato.

Di conseguenza la spesa dell'Istituto per tali spese nel 2009 è stata pari ad € 277.160,64 e il nuovo importo della riduzione del 50% rispetto alla spesa 2009, pari ad € 138.580,32, è stata versata all'erario (articolo 6, comma 21, D.L. 78/2010 già indicato in precedenza), con mandato n. 2564 del 31/10/2014.

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi del 2014, modulati secondo quanto previsto dalla normativa e le spese effettive sostenute nel 2014 anche tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

¹² A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

CONTO CONSUNTIVO 2014

Capitoli	Spesa 2009	Stanziameti formazione Istat	Incremento ex Isac	Stanziameto definitivo 2014	Spesa 2014
Formazione ed aggiornamento del personale (1.20.11)	290.568	138.580	18.500	157.080	146.768
Formazione enti Sistan (1.30.21)	15.896	-	-	-	-
Totale	306.464	138.580	18.500	157.080	146.768

L'art. 21, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione nella L. 114/2014, ha disposto la soppressione, tra gli altri organismi, anche della Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche (SAES), con conseguente trasferimento, nella misura dell'80%, di funzioni e risorse alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

La stessa norma prevede il versamento all'erario del restante 20%. La relativa quantificazione sarà determinata in sede di emanazione del DPCM previsto dal comma 6 del citato articolo 21, che all'atto della redazione della presente relazione ancora non ha avuto la sua approvazione.

- **Limite spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali** (art. 8, comma 1, D.L. 78/2010¹³ e art. 2 commi 618 e seguenti legge 244 del 24/12/2007¹⁴)

¹³ Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

¹⁴ 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. (...)

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

CONTO CONSUNTIVO 2014

Sulla base di queste disposizioni le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono superare il 2% del valore dell'immobile. Per gli immobili in locazione si possono effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del loro valore.

L'importo stanziato per il 2014, seppur inferiore ai limiti normativi, è superiore a quanto impegnato nel 2007. Conseguentemente, non occorre effettuare alcun versamento all'erario per l'esercizio 2014 (il comma 623 dell'articolo di legge in esame, infatti, prevede che *“l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno”*).

Per il bilancio 2014 le manutenzioni e riparazioni sono state determinate nel seguente modo, tenendo conto anche del diverso valore complessivo degli immobili determinato sulla base della variazione di alcune sedi in locazione:

Modalità di determinazione del limite di spesa			
Tipologia di sedi	Valore Immobili	Limite applicabile	Importo massimo spese manutenzioni ordinarie e straordinarie 2014
Sedi regionali in locazione	25.888.964	1,0%	258.890
Sedi romane in locazione	118.577.826	1,0%	1.185.778
Totale valore immobili in locazione (solo manutenzione ordinaria)	144.466.790	1,0%	1.444.668
Sedi romane in proprietà (manutenzione ordinaria e straordinaria)	216.097.712	2,0 %	4.321.954
TOTALE	360.564.502		5.766.622

Tipologia di spesa	Importo speso nel 2007	Importo massimo delle spese	Importo stanziato nel 2014	Importo speso nel 2014
Manutenzione, riparazione e adattamento locali in locazione (1.30.10.15)	999.477	1.444.668	721.000	658.500
Manutenzione, riparazione e adattamento locali in proprietà e demaniali (1.30.10.14)		4.321.954	1.379.133	602.512
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà (6.30.60.10)	3.035.067			2.680.000
Totale complessivo delle spese	4.034.544	5.766.622	4.780.133	3.634.866

Nella gestione delle spese di manutenzione nel corso del 2014 si è tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011¹⁵ recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito nella legge n. 111 del 15/7/2011". Inoltre, nel corso del 2014 il valore degli immobili in locazione e in proprietà è stato rivalutato sulla base delle indicazioni dell'Agenzia del Demanio.

Inoltre nella gestione degli immobili si è tenuto conto dell'art. 3 commi 4 e 5 relativo alla riduzione del 15% dei canoni di locazione per quanto attiene ai contratti scaduti o rinnovati a partire dal 2013 nonché dell'articolo 6, comma 9 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 che prevede che all'art. 2 della legge n. 191/2009, è aggiunto il comma 222-bis che dispone l'ottimizzazione degli spazi.

- **Riduzione delle spese per l'utilizzo di carta** (articolo 27, commi 1 e 2, legge 133 del 6/8/2008¹⁶)

La normativa prevede la riduzione del 50%, rispetto alla spesa dell'esercizio 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente od inviate ad altre amministrazioni.

Il contenimento di tale tipologia di spesa non è immediatamente desumibile dalla lettura del bilancio in quanto il capitolo di riferimento 2.10.30.20 "Editoria cartacea e su supporto informatico" include sia le spese per la stampa di relazioni e pubblicazioni fornite

¹⁵ A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁶1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

CONTO CONSUNTIVO 2014

gratuitamente, sia quelle per la stampa di prodotti editoriali ceduti dietro pagamento del prezzo di copertina, nonché ulteriori servizi editoriali che non prevedono la stampa di volumi.

L'importo impegnato nel 2014 è pari ad € 73.580, a fronte di uno stanziamento pari ad € 102.000, in quanto l'Istituto sta continuando ad adottare tutte le iniziative utili per la riduzione delle stampe interne di pubblicazioni e documenti distribuiti gratuitamente e per contenere, in generale, il consumo di carta.

- **Trattamento accessorio del personale** (articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010¹⁷ e art. 67, commi 5 e 6, legge 133 del 06/08/2008¹⁸)

La prima disposizione prevede che, fino al 31/12/2014, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possano essere superiori al corrispondente importo del 2010 e sono comunque ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale.

La seconda prevede il contenimento del fondo per la contrattazione integrativa del 10% rispetto all'importo del 2004. L'ammontare della riduzione derivante dalla disposizione in esame, pari ad € 736.173,41, è confluita nel capitolo 1.80.40 (Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica) e successivamente versata all'erario sul capitolo 3348, capo X, con mandato n. 2552 del 30/10/2014.

¹⁷ 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

¹⁸ 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368

CONTO CONSUNTIVO 2014

Riassumendo gli elementi che hanno portato a quantificare la restituzione al bilancio dello Stato delle somme risparmiate, si perviene ad una quantificazione pari a € 2.178.539,95 per quanto riguarda i pagamenti su impegni di competenza, e € 764.526,66 per i pagamenti su impegni a residui, come viene specificato nel prospetto seguente, per un totale versato pari ad € 2.943.066,61.

Risparmi di spesa anno 2014		
Articolo 61, comma 1 legge 133/08 (organi)	26.700,00	Mandato n. 884 del 31/3/2014
Articolo 67 legge 133/08 (fondo contrattazione integrativa)	736.173,41	Mandato n. 2552 del 30/10/2014
Articolo 6, comma 8 D.L. 78/2010 riduzione pubblicità e rappresentanza dell'80% rispetto alla spesa 2009	88.782,40	Mandato n. 2556 dell'31/10/2014
Articolo 61, comma 5, legge 133/08 riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa 2007	119.450,00	Mandato n.884 del 31/3/2014
Articolo 6, comma 1 D.L. 78/2010, riduzione relativa alle spese per organi	187.800,00	Mandato n. 887 del 31/3/2014
Articolo 6, comma 12 D.L. 78/2010 riduzione spese per missioni del 50% rispetto alla spesa 2009	571.000,00	Mandato n. 2559 del 31/10/2014
Articolo 6, comma 13 D.L. 78/2010 riduzione spese per formazione del 50% rispetto alla spesa 2009	138.580,32	Mandato n. 2564 del 31/10/2014
Articolo 6, comma 14 D.L. 78/2010 riduzione spese auto del 20% rispetto alla spesa 2009	28.667,54	Mandato n. 2565 del 31/10/2014
Articolo 1, commi 141-142, legge 228/2012 riduzione dell'80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi	281.386,28	Mandato n.1478 del 10/6/2014
TOTALE pagamenti a competenza	2.178.539,95	
Articolo 6, comma 14 D.L. 78/2010 riduzione spese auto del 20% rispetto alla spesa 2009 (quota parte anno 2013)	14.535,39	Mandato n. 366 dell'11/2/2014
Articolo 61, comma 1 legge 133/08 (organi) risparmio 2009 e 2010	122.400,00	Mandato n. 885 del 31/3/2014
Articolo 6, comma 1 D.L. 78/2010 risparmi 2010, 2011, 2012, 2013	627.591,27	Mandato n. 886 del 31/3/2014
TOTALE pagamenti a residui	764.526,66	
TOTALE PAGAMENTI 2014	2.943.066,61	

Di seguito vengono elencate una serie di disposizioni normative che prevedono riduzioni di spesa che non comportano il relativo versamento al bilancio dello Stato. In particolare:

-

- **Assenza per malattia** (art. 71 legge 133 del 06/08/2008 ¹⁹⁾)

La disposizione prevede delle trattenute al pubblico dipendente nei primi dieci giorni di malattia, ad esclusione di specifiche ipotesi.

I relativi risparmi non devono essere riversati allo Stato, ma costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa.

Per il 2014 il risparmio è stato pari ad € 185.033,08.

- **Riduzione del valore nominale dei buoni pasto** (art. 5, comma 7, D.L. 95/2012 ²⁰⁾)

La norma dispone che, a decorrere dal maturato nel mese di ottobre 2012, i buoni pasto avranno un valore nominale massimo di € 7,00. L'Istituto ha continuato nel 2014 a rispettare il limite disposto dalla norma citata.

Oltre a quanto analiticamente esposto finora, nella predisposizione del bilancio di previsione e nella successiva gestione nel corso dell'esercizio delle spese l'Istat ha tenuto conto di ulteriori disposizioni di contenimento delle spese derivanti da normative precedenti e per le quali l'Istituto ha continuato ad adottare le misure già assunte nel corso degli anni precedenti. Di seguito si enunciano le principali disposizioni:

¹⁹ 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

20 A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.